COPERTURA DELLE SPESE DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELL'ACCORDO PER IL TRIENNIO 1988-1990 RELATIVO AL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO ED ESTENSIONE AGLI ALTRI CORPI DI POLIZIA

Art. 2

Indennità pensionabile

L'indennita' prevista dall'articolo 2, commi primo, terzo, quarto e quattordicesimo, della legge 20 marzo 1984, n. 34, modificato dall'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, e' incrementata, rispetto alle misure vigenti al 30 giugno 1988:

a) del cinque per cento a decorrere dal 1' luglio 1989;

b) del nove per cento, ivi compreso il precedente incremento, a decorrere dal 1' gennaio 1990;

c) del venti per cento, ivi compresi i precedenti incrementi, a decorrere dal 1' maggio 1990. Gli incrementi di cui al comma 1, previsti per il personale della Polizia di Stato, sono estesi, con le medesime decorrenze, in relazione al disposto dell'articolo 43 della legge 1' aprile 1981, n. 121, all'Arma dei carabinieri, al Corpo della guardia di finanza, al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato. A decorrere dal 1' maggio 1990, l'autonoma maggiorazione di stipendio prevista dall'articolo 2, comma 17 e successivi, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, e' soppressa. Per il personale della Polizia di Stato e delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1' aprile 1981, n. 121, che cessi dal servizio dal 1' maggio 1990 e che abbia prestato servizio nel periodo 1' giugno 1987-30 aprile 1990, gli importi annui della soppressa autonoma maggiorazione di stipendio previsti per ogni qualifica o grado sono da considerarsi utili, limitatamente ad un triennio, ai fini della determinazione della indennita' di buonuscita e di licenziamento. Le disposizioni di cui all'articolo 64, comma primo, della legge 1' aprile 1981, n. 121, si applicano al personale delle Forze di polizia indicate all'articolo 16 della stessa legge. Gli incrementi della misura del supplemento giornaliero dell'indennita' mensile di istituto di cui all'articolo 2 della legge 28 aprile 1975, n. 135, e successive modificazioni, previsti dagli articoli 11 e 12 dell'accordo di cui all'articolo 1, sono estesi al personale indicato nell'articolo 2, commi primo, terzo, quarto e quinto, della legge 20 marzo 1984, n. 34. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sono fissati i contingenti di personale delle Forze di polizia da poter impiegare nei turni di cui al comma 5.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Copertura delle spese derivanti dall'applicazione dell'accordo per il triennio 1988-1990 relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia
Estremi	Decreto-legge 1 giugno 1990, n. 127
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 2 giugno 1990

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/copertura-delle-spese-derivanti-dall-applicazione-dell-accordo-per-il/art-2-indennita-pensionabile/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it